

**D.L. AGOSTO (DL n. 104/2020)
convertito, con modificazioni, dalla L. N. 126/2020**

le disposizioni in materia di lavoro

14 Ottobre 2020

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	3
Art. 1 – Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga - ARTICOLO NON MODIFICATO	3
Art. 1-bis – Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa – ARTICOLO NUOVO	3
Art. 1-ter – Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Regione Campania – ARTICOLO NUOVO	3
Art. 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - ARTICOLO NON MODIFICATO	4
Art. 4 – Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze - ARTICOLO NON MODIFICATO	4
Art. 5 – Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL - ARTICOLO NON MODIFICATO	4
Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato – ARTICOLO NON MODIFICATO.....	4
Art. 8 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione - ARTICOLO INTEGRATO.....	5
Art. 14 – Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo - ARTICOLO MODIFICATO.....	5
Art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse - ARTICOLO NON MODIFICATO.....	6
Articolo 21-bis. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per con-tatti scolastici - ARTICOLO NUOVO	7
Articolo 21-ter. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità - ARTICOLO NUOVO	7
Articolo 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena - ARTICOLO MODIFICATO ED INTEGRATO	7
Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -Decontribuzione Sud – ARTICOLO NON MODIFICATO.....	8
Art. 31. Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - ARTICOLO NUOVO	8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1 – Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga - ARTICOLO NON MODIFICATO

I datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Su tale disciplina l'Inps ha fornito gli opportuni chiarimenti con il messaggio n. 3131/2020, la circolare n. 115/2020 e il messaggio n. 3525/2020 (illustrati dall'Ance rispettivamente con le comunicazioni del 31 agosto, 5 ottobre e del 7 ottobre).

Art. 1-bis – Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa – ARTICOLO NUOVO

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire la NASpl nell'anno 2020, può essere concessa fino al 31 dicembre 2020 l'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, prevista dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/18, art. 1, comma 251, cui ora viene aggiunto il comma 251-bis).

Tale misura trova attuazione nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 1-ter – Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Regione Campania – ARTICOLO NUOVO

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria nel periodo compreso dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 può essere concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

Per le ulteriori condizioni soggettive previste per la fruizione di questa indennità, si rinvia al testo dell'articolo.

Tale misura trova attuazione nel limite di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 3 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - ARTICOLO NON MODIFICATO

L'articolo disciplina, a determinate condizioni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende private che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Su tale disciplina l'Inps ha fornito gli opportuni chiarimenti con la circolare n. 105/2020 (illustrati dall'Ance con la comunicazione del 1 ottobre 2020).

Art. 4 – Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze - ARTICOLO NON MODIFICATO

Viene potenziato il Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziare e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Art. 5 – Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL - ARTICOLO NON MODIFICATO

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

Art. 6 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato – ARTICOLO NON MODIFICATO

L'articolo prevede, fino al 31 dicembre prossimo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Art. 8 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione - ARTICOLO INTEGRATO

L'articolo 8, comma 1, lettera a), apporta una serie di modifiche all'art. 93, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 (Decreto Rilancio), sui contratti a termine.

Nel confermare la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” (in deroga all'articolo 21 del d. lgs n. 81/2015), ciò viene ora previsto per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24 mesi, e “per una sola volta”.

E' possibile il rinnovo o la proroga “acausale” fino al 31 dicembre 2020. Tale data è da considerarsi quale termine ultimo per la formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo (su tale punto l'INL ha fornito gli opportuni chiarimenti con la nota n. 713/2020 illustrati dall'Ance con la comunicazione del 17/09/2020).

L'abrogazione del comma 1-bis opera per il futuro e lascerebbe inalterata l'attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che fossero stati oggetto di sospensione (nei termini previsti dal comma 1-bis) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020, ossia il giorno precedente l'entrata in vigore di tale norma abrogatrice.

La legge di conversione ha previsto, inoltre, che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Tale disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Art. 14 – Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo - ARTICOLO MODIFICATO

L'articolo 14 disciplina il “blocco” dei licenziamenti.

L'articolo in questione proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica, ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Il blocco non si applica - oltre che al personale già impiegato nell'appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore - anche nelle seguenti fattispecie:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, sempre che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo medesimo;

- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Su tale disciplina l'INL ha fornito gli opportuni chiarimenti con la circolare n. 713/2020 (illustrati dall'Ance con la comunicazione del 17/09/2020).

La legge di conversione ha abrogato il comma 4 che consentiva al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, effettuato nel 2020, a condizione della contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, ai sensi degli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 19 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse - ARTICOLO NON MODIFICATO

L'articolo 19 disciplina l'accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse.

I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare».

Le domande possono essere presentate per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo di quattro settimane, limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia.

Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

Su tale disciplina l'Inps ha fornito gli opportuni chiarimenti con la circolare n. 115/2020 (illustrata dall'Ance con la comunicazione del 5 ottobre).

Articolo 21-bis. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici - ARTICOLO NUOVO

La legge di conversione ha previsto la possibilità, per i periodi compresi entro il 31/12/2020, per il genitore lavoratore dipendente, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura suddetta, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, usufruendo dello specifico congedo per il quale è previsto il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Articolo 21-ter. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità - ARTICOLO NUOVO

La legge di conversione ha riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Articolo 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena - ARTICOLO MODIFICATO ED INTEGRATO

La legge di conversione ha disposto che, fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie e del medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, per i dipendenti in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n. 104/92 (cd. "fragili"). E' stato, altresì, introdotto il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa delle predette assenze dal lavoro (nuovo comma 2 dell'art. 26 del D.L. c.d. "cura Italia", come riformulato dall'art. 26 comma 1-bis del D.L. c.d. "Agosto").

E' inoltre disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori di cui sopra svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto (nuovo comma 2-bis dell'art. 26 del D.L. c.d. "cura Italia", introdotto dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. c.d. "Agosto").

Art. 27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud – ARTICOLO NON MODIFICATO

Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19, in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione, concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.

Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, saranno individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

Art. 31. Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - ARTICOLO NUOVO

La legge di conversione ha incrementato di 403 milioni di euro, per il 2020, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del decreto-legge n. 34/2020, cd. Decreto Rilancio. Le risorse si aggiungono ai 200 milioni stanziati, sempre per il 2020, dalla norma vigente e saranno distribuite ai soggetti che hanno già richiesto l'agevolazione.

Abrogate, inoltre, le disposizioni relative alla concessione da parte dell'INAIL di contributi alle imprese per interventi straordinari volti alla riduzione dei rischi di contagio, di cui all' art. 95 del DL Rilancio, che ha comportato la soppressione del bando ISI INAIL per il 2019.